

CONTENUTI

PARTE I - INTRODUZIONE

- 1.1. Premesse
- 1.2. Riferimenti legislativi
- 1.3. Area di studio

PARTE II - ANALISI DEL RETICOLO IDRICO

- 2.1. Premessa
- 2.2. Reticolo idrico principale
- 2.3. Reticolo idrico minore

PARTE III - CONCLUSIONI

- 3.1. Sintesi
- 3.2. Individuazione delle fasce di rispetto

APPENDICI

N°	<i>Titolo elaborato</i>	
1	Tabella di sintesi delle caratteristiche del reticolo idrico	
2	Canoni Regionali di Polizia Idraulica	

ALLEGATI

N°	<i>Titolo elaborato</i>	
1	Regolamento Comunale di Polizia Idraulica	

Tavole:

N°	<i>Titolo elaborato</i>	<i>Scala</i>
1a	Carta d'inquadramento	1:5.000
1b	Carta d'inquadramento	1:5.000
2a	Carta del reticolo idrico e delle fasce di rispetto	1:5.000
2b	Carta del reticolo idrico e delle fasce di rispetto	1:5.000

PARTE I - INTRODUZIONE

1.1. Premesse

Il presente documento rappresenta l'elaborato finale redatto nell'ambito dello studio condotto su incarico conferito dalla Amministrazione comunale di Rosate (MI), con D.G. n° 159 del 23.11.06. Lo studio svolto si è sviluppato in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 "Modifica della D.G.R. 25 gennaio 2002 - determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica".

In adeguamento alla D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002, modificata e integrata dalla D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003 e dalla D.G.R. n. 8/8127 del 1 ottobre 2008, le amministrazioni comunali sono tenute alla individuazione del reticolo idrico minore di loro competenza, alla definizione delle relative fasce di rispetto e alla stesura di un Regolamento di polizia idraulica, così come indicato al punto 3 dell'Allegato B della citata delibera regionale. Tale elaborato tecnico riportante l'individuazione del reticolo idrografico dovrà essere oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico a seguito di espressione del parere tecnico vincolante da parte della Sede Territoriale Regionale competente.

Al punto 5.2 della direttiva regionale sono richiamati i riferimenti normativi sovraordinati (R.D. 523/1904, R.D. 368/1904, PAI) e vengono fornite indicazioni generali relative ad alcuni interventi vietati e consentiti entro le fasce di rispetto; il complesso di tali norme costituisce il fondamentale riferimento cui dovrà ricondursi la normativa contenente la definizione delle attività vietate e soggette ad autorizzazione comunale entro le fasce di rispetto.

Si fa presente che, a seguito di ricorsi alle disposizioni di cui alle D.G.R. 7/7868/2002 e alla D.G.R. 7/13950/2003, una Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma (23 giugno 2004), che ha impugnato le due delibere della Giunta regionale, ha dichiarato l'illegittimità di tali disposizioni, con particolare riferimento all'Allegato D (Individuazione del reticolo dei corsi d'acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di Bonifica).

In funzione delle conseguenti indicazioni fornite dalla Regione Lombardia in proposito, si è provveduto alla determinazione dei corsi d'acqua effettivamente soggetti a polizia idraulica ed alla definizione delle relative fasce di rispetto, sulla base dell'individuazione dei gestori, degli utenti e dei proprietari del reticolo. Le fasce introdotte nel presente studio hanno pertanto funzione di tutela idraulica ed idrogeologica in analogia alle fasce di rispetto già introdotte nelle tavole di azionamento del Piano Regolatore Comunale e a recepimento di quanto indicato nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano e nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud Milano.

Nell'ambito dello studio è stata redatta la documentazione tecnica, comprendente:

1. la presente Relazione Tecnica;
2. una parte cartografica nella quale è stato individuato il reticolo idrico minore, così come definito dalla Delibera di Giunta Regionale sopra richiamata, nonché le fasce di rispetto attorno allo stesso reticolo;
3. una tabella riassuntiva di sintesi delle caratteristiche del reticolo idrografico individuato nel territorio comunale (*Appendice 1*), con:
 - indicazioni di carattere anagrafico,
 - sintesi dei dati gestionali,
 - caratteristiche fisiche del reticolo;
4. indicazione dei Canoni regionali di polizia idraulica di cui all'Allegato C alla D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003 e alla Tabella "A" della D.G.R. n. 8/5775 del 31 ottobre 2007 "Determinazione dei canoni per l'uso di acque pubbliche per l'anno 2008" (*Appendice 2*); il testo in questione tiene conto della normativa vigente, degli indirizzi contenuti nelle delibere di riferimento e dei problemi specifici riscontrati nei corsi d'acqua del territorio comunale; indica inoltre le attività consentite, soggette ad autorizzazione comunale, oppure vietate all'interno delle fasce di rispetto;
5. Regolamento Comunale di Polizia Idraulica (*Allegato 1*), che avrà valore prescrittivo solo per il reticolo (idrico minore di competenza) comunale.

1.2. Riferimenti legislativi

Per la redazione del presente studio si è fatto riferimento alla Normativa vigente, sia statale, che regionale, in materia di reticolo idrico.

Di seguito sono elencate e sinteticamente descritte le varie normative prese in considerazione per la redazione del presente studio:

- R.D. n. 523/1904 “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”. È la norma fondamentale di riferimento per la polizia idraulica; prevede fasce di rispetto per i corsi d’acqua pubblici e indica le attività vietate e quelle consentite previa autorizzazione all’interno di tali fasce.
- R.D. n. 368 del 1904. E’ la norma fondamentale di riferimento per la polizia idraulica esercitata lungo ben precise fasce di rispetto attorno ai canali e alle opere di bonifica.
- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. Contiene varie disposizioni di legge sulle acque e disposizioni speciali sulle acque sotterranee, nonché le norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche.
- Legge 36/94 “Disposizioni in materia di risorse idriche” (Legge Galli). Tale legge prevede, tra l’altro, che tutte le acque superficiali e sotterranee siano considerate pubbliche.
- D.Lgs. n. 152/06 “Parte terza”. Contiene indicazioni di varia natura, ma in particolare sancisce che le regioni debbano disciplinare gli interventi di gestione della fascia di terreno di ampiezza 10 m dalla sponda di fiumi e laghi e lagune.
- Legge regionale 1/2000 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112”. Tra le varie disposizione prevede che la Regione Lombardia individui il reticolo idrico principale su cui continuerà a svolgere le funzioni di polizia idraulica e trasferisce ai comuni tutte le competenze di polizia idraulica relative al reticolo idrico minore.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”.
- D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 “Modifica della D.G.R. 25 gennaio 2002 - determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”.

- Sentenza n. 91/04 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in materia di Demanio Idrico, Polizia Idraulica e questioni collegate.
- Legge regionale n. 5 del 24 gennaio 2004 “Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo e territorio, Collegato ordinamentale 2004”.
- Delibera della Giunta regionale n. 8/1239 del 30 novembre 2005 (B.U.R.L. n. 50 del 12 dicembre 2005).
- Regolamento Regionale n. 3 del 24 marzo 2006 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’articolo 52, comma 1 lettera a) della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26”, pubblicato sul B.U.R.L. n. 13, 1° suppl. ord., del 28 marzo 2006.
- Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52, comma 1 lettera a) della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26”, pubblicato sul B.U.R.L. n. 13, 1° suppl. ord., del 28 marzo 2006.
- Decreto direttore generale n. 8943 del 3 agosto 2007 “Linee guida di Polizia Idraulica” .
- Delibera della Giunta regionale n. 8/5775 del 31 ottobre 2007 “Determinazione dei canoni per l’uso di acque pubbliche per l’anno 2008”.
- Delibera della Giunta regionale n. 8/8127 del 1 ottobre 2008 “Modifica del reticolo idrico principale determinato con la D.G.R. 7868/2002”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 42, 2° suppl. straord., del 16 ottobre 2008.

Considerato che, come detto, l’art. 3 della L.R. 1/2000 stabilisce che “ai comuni sono trasferite le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore”, con la Delibera n. 7/7868 la Regione oltre ad individuare il reticolo idrico principale di competenza regionale, ha stabilito che le funzioni relative alla manutenzione verranno esercitate dal Comune così come tutte le attività di Polizia Idraulica.

Con la D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003 sono state introdotte alcune modifiche rispetto alla precedente D.G.R. di riferimento (n. 7/7868 del 25 gennaio 2002), in particolare relativamente a:

- elenco dei corsi d’acqua costituenti il reticolo idrico principale;
- criteri per l’esercizio delle attività di polizia idraulica di competenza comunale;
- canoni regionali di polizia idraulica.

In dettaglio, per il reticolo minore di competenza comunale, nella delibera di riferimento vengono definiti:

1. *i criteri per l’esercizio dell’attività di Polizia Idraulica* che comprendono:
 - i criteri di autorizzazione di scarichi nei corsi d’acqua,

- i criteri per il ripristino dei corsi d’acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica,
 - le procedure di autorizzazione nel caso l’area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico,
 - le procedure per le concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio;
2. *i canoni regionali di Polizia Idraulica* i cui proventi “verranno introitati dai Comuni ed utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d’acqua del reticolo minore stesso”; i canoni regionali di polizia idraulica sono riportati in **Appendice 2**, che a sua volta rappresenta un elaborato a se stante;
 3. *la funzione da parte del Comune di realizzatore delle opere di pronto intervento* (L.R. 34/73) relative alle aree, ai manufatti e alle infrastrutture e alla loro progettazione, esecuzione e gestione.

Per quanto riguarda invece i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico principale, così come definito dall’elenco allegato alla D.G.R n. 7/13950, l’esercizio delle attività di polizia idraulica, i provvedimenti autorizzativi e concessori, il calcolo dei canoni di polizia idraulica e gli introiti derivanti da essi, sono di competenza delle strutture provinciali della Regione Lombardia in base alle rispettive competenze territoriali.

Con l’adozione della nuova normativa vengono quindi definite in maniera inequivocabile le competenze comunali e la caratterizzazione dei corsi d’acqua per poter procedere ad una più adeguata attività di controllo degli interventi di gestione e di trasformazione sia del demanio idrico che del suolo da esso interessato.

Si determina quindi un’evoluzione normativa rispetto allo status giuridico precedente in materia di gestione e controllo del reticolo idrico e del suolo da esso interessato.

Il testo di riferimento era infatti il Regio Decreto 25 Luglio 1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, che istituiva delle fasce di rispetto dalle acque pubbliche aventi ampiezza di 10 m misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Con la definizione delle nuove fasce di rispetto, secondo i criteri della presente D.G.R. n. 7/13950, attorno al reticolo idrico minore ed elaborando la normativa relativa alle attività vietate e concesse previa autorizzazione comunale nelle aree adiacenti ad essi (fasce di rispetto), si definiscono in maniera più dettagliata e specifica le problematiche locali, tenendo comunque conto delle antecedenti normative di riferimento.

Tale ridefinizione delle fasce di rispetto costituisce quindi una deroga a quelle previste dal R.D. 523/1904. Affinché le distanze di rispetto e le relative norme previste dal R.D. 523/1904 siano derogate devono essere recepite dallo strumento urbanistico vigente, mediante l'adozione di *apposita variante al P.R.G. comunale, comprensiva della parte cartografica e di quella normativa.*

Si ricorda infine che per quanto concerne le derivazioni d'acqua si dovrà fare riferimento comunque alla normativa in vigore.

La Sentenza n. 91/04 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, come già accennato, annulla parzialmente le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 7/7868/02 e n. 7/13950/02: “ *i poteri [di polizia idraulica, dei Comuni e dei Consorzi di bonifica, sono] ... incompatibili con la titolarità esclusiva dei suddetti canali ed acquedotti e con la loro strumentalità rispetto al legittimo esercizio delle derivazioni e degli usi di cui sono titolari i ricorrenti*” (il testo precedente recitava: “*ai Comuni sono trasferite le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale*”).

Analogamente, la Legge regionale n. 5 del 24 gennaio 2004 apporta numerose modifiche ad altrettante leggi regionali. L'articolo 21 in particolare modifica l'art. 3 comma 114 della Legge regionale 1/2000: “*... Le Regione è competente alla determinazione delle delimitazioni fra i beni demaniali e quelli privati. Ai Comuni sono delegate le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, limitatamente ai corsi d'acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti o che siano stati oggetto d'interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale*”.

La D.G.R. 11 febbraio 2005 n. 7/20552 “Approvazione del reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 10, comma 5 della L.R. 7/2003” recepisce le indicazioni fornite dalla Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e riporta l'elenco aggiornato dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica.

La successiva Delibera della Giunta regionale n. 8/1239 del 30 novembre 2005, recependo la Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 129/2005, ha stralciato da due Reticoli “dei Consorzi di bonifica” alcuni canali, perché “*... di proprietà privata ...*” dei titolari ricorrenti, quindi non inseribili in alcun Reticolo, essendo, quest'ultimo, area demaniale. La citata delibera pertanto

prende atto che siano da non includere nei Reticoli di polizia idraulica i canali privati, cioè già non pubblici, nonostante la vigenza del criterio regionale.

Il recente D.d.g. 3 agosto 2007 n. 8943 propone linee guida e suggerimenti con la finalità di accompagnare gli operatori regionali e del territorio locale nell'applicazione della normativa di polizia idraulica. In tale documento, tra le altre cose, vengono esposti i principi di gestione delle acque pubbliche (es. lavori ed atti vietati, opere soggette a concessione, interventi ammissibili con procedura d'urgenza), nonché gli iter procedurali per il rilascio delle concessioni.

1.3. Area di studio

L'area di studio interessa tutto il territorio comunale di Rosate, che dista circa 20 km da Milano e si estende per una superficie di 18.7 Km². Il territorio urbanizzato, escludendo le cascine e le case sparse, è costituito da un unico nucleo localizzato principalmente nella zona centrale del Comune con un'estensione di 1.39 Km² e rappresenta il 7% circa del totale. Il territorio agricolo invece è quasi totalmente compreso nel Parco Agricolo Sud Milano, il cui perimetro circonda in modo molto stretto l'abitato esistente e lascia libere attorno ad esso aree non edificate.

L'area in oggetto ricade nelle sezioni A6e5, B6a5, B7a1 e A7e1 della Carta Tecnica Regionale della Regione Lombardia, in scala 1:10.000.

Il territorio del Comune si estende in un settore di pianura compreso tra i fiumi Ticino ad Ovest e Adda ad Est e si presenta con una morfologia uniforme sub-pianeggiante, con debole inclinazione lungo la direttrice NNO-SSE. La pendenza della superficie topografica è molto blanda, circa 12 m su di una distanza di 6 Km (2 per mille), con quote comprese tra 112 m s.l.m. (in vicinanza del confine NO) e 100 m s.l.m. (al confine SE).

La rete idrografica superficiale è rappresentata da un fitto sistema di corsi d'acqua impostato su rogge e canali irrigui diramatori che attraversano, con sviluppo prevalentemente N-S, il territorio comunale. Si segnalano in particolare il Colatore Navigliaccio o Ticinello Occidentale e la roggia Gamberina o Gamberinetta, nonché altre piccole rogge minori come il cavo Beretta a ovest e la roggia Bergonza ad est, che vanno a tracciare, con il loro corso, i margini del centro abitato rosatese, più alcuni cavi artificiali di modesta portata utilizzati prevalentemente per le pratiche irrigue stagionali. I corsi d'acqua citati si mantengono in alvei a decorso prevalentemente rettilineo, più di rado meandriforme (Roggia Ticinello).

Nelle *Tavole 1a e 1b* allegate è riportata una corografia di inquadramento del territorio investigato dal presente studio, in scala 1:5.000. Tale tavola riporta, con apposito grafismo, le aree urbane ed il reticolo idrico, utilizzando come base topografica l'aerofotogrammetrico reso disponibile dall'Amministrazione comunale, che presenta un maggior dettaglio rispetto cartografia ufficiale della Regione Lombardia (C.T.R.).

PARTE II - ANALISI DEL RETICOLO IDRICO

2.1. Premessa

La Delibera di Giunta Regionale n. 7/7868 e le successive D.G.R. n. 7/13950 e D.G.R. n. 8/8127, a conclusione di un processo legislativo sia nazionale che regionale di riordino delle competenze dei diversi Enti in materia di gestione del reticolo idrico, hanno definitivamente individuato il “reticolo idrico principale” per il territorio regionale.

La medesima delibera ha inoltre individuato per il tutto il territorio regionale il reticolo dei corsi d’acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di Bonifica.

Per differenza da questi due tipi di reticolo (principale e dei canali di bonifica) si dovrebbe ottenere il reticolo idrico minore di competenza comunale. In applicazione dei precetti legislativi e dei criteri indicati dalla Regione Lombardia successivamente all’esito del ricorso indicato nella premessa, la classificazione del reticolo deve tuttavia tenere conto anche e soprattutto dell’uso delle acque, indicando come pubbliche quelle per le quali esista una dimostrata gestione ed utilizzazione pubblica (es.: quantomeno il reticolo principale gestito dai Consorzi di Bonifica ed i tratti di reticolo minore sui quali siano state realizzate opere idrauliche con finanziamenti pubblici) e viceversa non indicando come pubbliche quelle sulle quali sussista un diritto esclusivamente (es.: concessione di derivazione).

Nella classificazione del reticolo devono inoltre entrare valutazioni relative a:

- fattori quali competenza, gestione, proprietà ed utenza dei corsi d’acqua, fattori tuttavia relativamente ai quali non sempre e sistematicamente è possibile ottenere informazioni complete ed aggiornate;
- stato di fatto e classificazione del reticolo nei territori dei comuni confinanti; nel caso di Rosate, alla data di stesura della presente relazione non risulta essere stato determinato il reticolo idrico minore di competenza comunale in alcuno dei sei comuni confinanti (Bubbiano, Calvignasco, Gaggiano, Gudo Visconti, Moribondo, Noviglio).

2.2. Reticolo idrico principale

La definizione dei corpi idrici appartenenti al reticolo idrico da considerarsi principale è stata effettuata dalle strutture dell'ex Genio Civile presenti nei diversi STAP (attuali Sedi Territoriali della Regione Lombardia).

Tali strutture per ciascun territorio provinciale di competenza hanno individuato quei corsi d'acqua che possiedono quei requisiti elencati dalla D.G.R. n. 6/47310 del 22 dicembre 1999, verificandone poi la corrispondenza con gli ulteriori criteri, per lo più di tipo morfologico, indicati nella Delibera n. 7/7868.

Si ricorda che ai sensi della sopracitata D.G.R. n. 6/47310, devono essere inseriti negli elenchi del reticolo idrico principale tutti i corsi d'acqua sui quali era consuetudine svolgere, da parte degli uffici del Genio Civile, le funzioni di Polizia Idraulica secondo le disposizioni del R.D. n. 523/1904 e precisamente quelli che possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) corsi d'acqua già iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- b) corsi d'acqua anche non iscritti su cui sono state eseguite opere idrauliche da parte di Enti pubblici;
- c) corsi d'acqua non iscritti su cui sono già state rilasciate autorizzazioni di polizia idraulica, avendone riconosciuto la caratteristica di acque pubbliche;
- d) corsi d'acqua non iscritti su cui sono già state rilasciate autorizzazioni di polizia idraulica, avendone riconosciuto la caratteristica di acque pubbliche.

I corsi d'acqua riconosciuti come appartenenti al reticolo idrico principale sono elencati nell'Allegato A della D.G.R. n. 7/13950 (v. tabella sottostante):

Num. Progr.	Denominazione	Comuni interessati	Foce o sbocco	Tratto considerato come principale	N° iscr. EI. AAPP
MI002	Colatore Navigliaccio o Ticinello Occidentale	Abbiategrasso, Binasco, Bubbiano, Casarile, Morimondo, Vernate, Zelo Surrigone, Rosate, Gudo Visconti, Lacchiarella.	Ticino	Tutto il corso	8
MI003	Roggia Gamberina	Gaggiano, Noviglio, Rosate, Vernate.	Navigliaccio o Ticinello	Tutto il corso	9

Estratto da: D.G.R. 1 agosto 2003 – n. 7/13950 - Allegato A (individuazione del reticolo idrico principale).

Per il Comune di Rosate sono appartenenti al reticolo idrico principale la Roggia Ticinello Occidentale (o Colatore Navigliaccio) e la Roggia Gamberina.

La Roggia Ticinello ha decorso circa NO-SSE e delimita il territorio comunale verso Sud; la Roggia Gamberina ha invece direzione N-S e si colloca nel settore immediatamente ad Est del centro abitato di Rosate.

2.3. Reticolo idrico minore

I criteri seguiti per l'individuazione del reticolo idrico minore sono quelli previsti dalla D.G.R. di riferimento (n. 7/13950).

In particolare il reticolo idrico minore è definito secondo i criteri del regolamento di attuazione della legge 36/94 (D.P.R. n. 238/1999) come il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali (art. 1 comma 1 del regolamento) ad esclusione di tutte "le acque non ancora convogliate in un corso d'acqua" (art. 1 comma 2).

Si considerano rispondenti alla definizione sopra riportata i corsi d'acqua che rispondono ai seguenti criteri:

- siano indicati come demaniali sulle carte catastali o in base a normative vigenti;
- siano stati oggetto di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- siano rappresentati come corsi d'acqua delle cartografie ufficiali (IGM, CTR).

Come anticipato nei precedenti paragrafi, il reticolo idrico minore è stato ottenuto per differenza dal reticolo principale (Ticinello e Roggia Gamberina).

Nel caso specifico di Rosate, si sono effettuate sia verifiche sul terreno, per la porzione di territorio comunale più urbanizzata, che un confronto tra l'aerofotogrammetrico comunale e la cartografia ufficiale della Regione Lombardia (C.T.R.). Da questo lavoro di verifiche è stato possibile redigere, in scala 1:5.000, le **Tavole Ia e Ib** allegate, in cui è rappresentato il reticolo idrico minore.

Per il Comune di Rosate, sono appartenenti al reticolo idrico minore di competenza comunale:

- il fontanile di Paù e la relativa asta di fontanile;
- la roggia Gambarinetta, iscritta all'elenco delle acque pubbliche.

Per le sue caratteristiche di rappresentatività, il fontanile di Paù può essere considerato un "bene geologico", secondo le indicazioni riportate nella D.G.R. del 6 agosto 1998, n. 6/37918.

Di seguito (v. anche Tabella di Sintesi in **Appendice 1**) si elencano invece i corsi d'acqua, con il relativo nome, facenti parte del reticolo idrico minore privato - consortile, rientranti nella concessione di Grande derivazione della Rete dei Navigli:

1. Roggia	Avogadro
2. Cavo	Cantu'
3. Cavo	Cerro
4. Cavo	Lucini
5. Roggia	Longona
6. Roggia	Gambirone
7. Cavo	Beretta
8. Cavo	Resta - San Rocco
9. Cavo	Resta
10. Cavo o Roggia	Alessandrina
11. Cavo	Paù
12. Roggia	Marciona
13. Roggia	Mischia
14. Roggia	Bergonza
15. Roggia	Bareggia
16. Cavo	Kewenkuller
17. Roggia	Nuova

Le rogge sopra elencate, come detto, sono derivate dai Navigli ed hanno natura privata, pertanto esse sono in capo ai titolari delle concessioni d'acqua pubblica di cui al R.D. 1775/33 (v. anche Tabella di Sintesi in *Appendice 1*).

In generale, i corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrico minore hanno decorso prevalentemente N-S, andamento per lo più rettilineo e dimensioni generalmente modeste. Non sono associati a questi corsi d'acqua elementi morfologici riconducibili alla loro azione morfogenetica quali ad esempio orli di terrazzi fluviali o andamenti meandreggianti dell'alveo.

PARTE III - CONCLUSIONI

3.1. Sintesi

La presente relazione rappresenta l'elaborato finale redatto nell'ambito dello studio sviluppato in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 "Modifica della D.G.R. 25 gennaio 2002 - determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica". In adeguamento alla D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002, modificata e integrata dalla D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003 e dalla D.G.R. n. 8/8127 del 1 ottobre 2008, le amministrazioni comunali sono tenute alla individuazione del reticolo idrico minore di loro competenza, alla definizione delle relative fasce di rispetto e alla stesura di un Regolamento di polizia idraulica, così come indicato al punto 3 dell'Allegato B della citata delibera regionale. Tale elaborato tecnico riportante l'individuazione del reticolo idrografico dovrà essere oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico a seguito di espressione del parere tecnico vincolante da parte della Sede Territoriale Regionale competente.

Si fa presente che, a seguito di ricorsi alle disposizioni di cui alle D.G.R. 7/7868/2002 e D.G.R. 7/13950/2003, una Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma (23 giugno 2004), che ha impugnato le due delibere della Giunta regionale, ha dichiarato l'illegittimità di tali disposizioni, con particolare riferimento all'Allegato D (Individuazione del reticolo dei corsi d'acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di Bonifica).

In funzione delle conseguenti indicazioni fornite dalla Regione Lombardia in proposito, si è provveduto alla determinazione dei corsi d'acqua effettivamente soggetti a polizia idraulica ed alla definizione delle relative fasce di rispetto, sulla base dell'individuazione dei gestori, degli utenti e dei proprietari del reticolo. Le fasce introdotte nel presente studio hanno pertanto funzione di tutela idraulica ed idrogeologica in analogia alle fasce di rispetto già introdotte nelle tavole di azionamento del Piano Regolatore Comunale e a recepimento di quanto indicato nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano e nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud Milano.

Nell'ambito dello studio è stata redatta la documentazione tecnica, comprendente:

1. la presente Relazione Tecnica;
2. una parte cartografica nella quale è stato individuato il reticolo idrico minore, così come definito dalla Delibera di Giunta Regionale sopra richiamata, nonché le fasce di rispetto/aree di salvaguardia attorno allo stesso reticolo;
3. una tabella riassuntiva di sintesi delle caratteristiche del reticolo idrografico individuato nel territorio comunale (*Appendice 1*), con indicazioni di carattere anagrafico, di dati gestionali, di caratteristiche fisiche del reticolo;
4. indicazione dei Canoni regionali di polizia idraulica di cui all'Allegato C alla D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003 e alla Tabella "A" della D.G.R. n. 8/5775 del 31 ottobre 2007 "Determinazione dei canoni per l'uso di acque pubbliche per l'anno 2008" (*Appendice 2*); il testo in questione tiene conto della normativa vigente, degli indirizzi contenuti nelle delibere di riferimento e dei problemi specifici riscontrati nei corsi d'acqua del territorio comunale; indica inoltre le attività consentite, soggette ad autorizzazione comunale, oppure vietate all'interno delle fasce di rispetto;
5. Regolamento Comunale di Polizia Idraulica (*Allegato 1*), che avrà valore prescrittivo solo per il reticolo (idrico minore di competenza) comunale.

3.2. Individuazione delle fasce di rispetto

La normativa regionale di riferimento (D.G.R. n. 7/13950), prevede che, una volta individuato il reticolo idrico minore dovranno essere individuate le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, costituenti tale reticolo.

Tali fasce sono delimitate con apposito grafismo sulle **Tavole 2a** e **2b** allegate alla presente Relazione, aventi la scala 1:5.000.

L'individuazione di tali fasce, ai sensi della D.G.R. n. 7/13950, in assenza di evidenze morfologiche particolari e significative, tali per cui si sarebbero potute individuare le fasce di rispetto attorno ai corsi d'acqua come coincidenti con le aree potenzialmente esondabili su base morfologica di questi corsi d'acqua, si è condotta una delimitazione delle stesse sulla base di criteri esclusivamente di tipo geometrico.

Per quanto concerne i corsi d'acqua classificati come reticolo idrico minore di competenza comunale, ovvero il fontanile di Paù e la roggia Gambarinetta, il limite della fascia di rispetto è stato posizionato ad una distanza di 10 m rispetto al ciglio che delimita il corso d'acqua.

Relativamente al fontanile di Paù, si è introdotta un'ulteriore area di salvaguardia per indicare in modo più specifico il ruolo che questo elemento morfologico riveste dal punto di vista ambientale; i fontanili infatti, oltre alla particolare funzione agricola, hanno anche un elevato valore ecologico, legato alla presenza di una vegetazione di sponda ben conservata, costituita in genere da vegetazione erbacea/palustre ed arbustiva. Pertanto, per le loro caratteristiche di rappresentatività, i fontanili possono essere considerati un "bene geologico", secondo le indicazioni riportate nella D.G.R. del 6 agosto 1998, n. 6/37918. L'area di salvaguardia del fontanile di Paù (testa ed asta del fontanile) è stata definita da una fascia di m. 50 misurati dall'orlo della testa e lungo l'asta, alla luce di quanto riportato all'art. 34 "Elementi del paesaggio agrario" delle Norme di Attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Milano e alle Norme del P.T.C. del Parco Agricolo sud Milano.

Attorno al reticolo idrico minore privato - consortile, si sono invece perimetrate due aree di salvaguardia aventi ampiezza differente.

Analizzato infatti quanto definito dal Piano Regolatore vigente sul territorio comunale, sono state istituite aree di salvaguardia di ampiezza 4 m e aree di salvaguardia di ampiezza 10 m, misurate dalle sponde incise dei corsi d'acqua.

Tali aree di salvaguardia vanno a sostituire le fasce di rispetto di ampiezza 3,5 m già introdotte nelle tavole di azionamento del Piano Regolatore Comunale.

Le aree di salvaguardia di ampiezza 4 m misurate dalla sommità delle sponde incise, sono state attribuite ai tratti di reticolo privato - consortile posti all'interno del perimetro urbano, così come definito nella "Relazione generale" del P.G.T. (Febbraio 2006).

Il contatto tra il nucleo abitativo, localizzato principalmente nella zona centrale del Comune, e il territorio agricolo è rappresentato nelle Carte d'inquadramento che accompagnano il presente studio (*Tavole 1a e 1b*).

Tale contatto risulta piuttosto netto vista anche la presenza di due arterie di traffico che delimitano l'ambito urbano dal territorio aperto.

Le aree di salvaguardia di ampiezza 10 m sono state invece cautelativamente istituite attorno ai tratti di reticolo privato - consortile posti al di fuori del perimetro urbano come sopra definito.

Le aree di salvaguardia dei corpi idrici del reticolo idrico privato - consortile sono riportate con apposito segno grafico sulle *Tavole 2a e 2b* allegate.

Per quanto attiene infine i corsi d'acqua classificati come reticolo idrico principale di competenza regionale, essendo essi posti al di fuori del centro abitato o comunque di zone edificate, è stata istituita, come permesso dal R.D. n. 523/1904, una fascia di rispetto avente ampiezza di 10 m misurata dal ciglio di sponda; le porzioni di territorio all'interno di tale fascia non possono essere utilizzate a fini urbanistici, in quanto riservate a funzioni di salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale così come regolamentate dalle Norme vigenti. La Regione Lombardia è titolare delle funzioni di Polizia Idraulica sul reticolo Principale così come definito dall'Allegato A della D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002, ora modificato e sostituito dalla D.G.R. n. 8/8127 del 1 ottobre 2008.